



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

LOGO ITS?

Memorandum of Understanding

tra

Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), con sede in Milano, Via Gustavo Fara 26, P.IVA 02216430153, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Jörg Buck (di seguito denominata "AHK")

e

Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, con sede in Roma, C.F 97969010582 , nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Alessandro Mele (di seguito "Rete ITS"),

(di seguito indicate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte").

Premesso che

a) AHK fa parte di una rete composta da 130 Camere di commercio tedesche all'estero in 90 Paesi. Lo scopo di AHK è la promozione e l'intensificazione delle relazioni commerciali ed economiche italo-tedesche. Con i suoi oltre 700 soci in Germania ed in Italia, la Camera di Commercio Italo-Germanica rappresenta la maggiore associazione bilaterale di imprese in Italia e gode di un'elevata considerazione in ambito politico ed economico in entrambi i Paesi. Rappresentando gli interessi delle imprese innanzi alle autorità nazionali e locali, associazioni e Camere e sostenendole nelle relazioni pubbliche, AHK opera per migliorare le prospettive di sviluppo delle imprese sul territorio.

Attraverso le proprie società di servizi, DEInternational Italia Srl e Dual.Concept Srl, offre, inoltre, prestazioni per l'internazionalizzazione delle PMI in Italia e Germania e per il supporto all'innovazione nonché per l'implementazione della formazione professionale duale in Italia secondo gli standard qualitativi del modello tedesco;

b) Rete ITS è l'associazione nazionale delle Fondazioni ITS nata per far crescere il sistema della formazione terziaria professionalizzante in Italia superando il mismatching di competenze dei giovani rispetto alla richiesta delle aziende;

c) le Parti, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali e sociali, intendono promuovere una piattaforma comune programmatica, secondo i termini e le condizioni indicate nel presente Accordo quadro (di seguito "Accordo"), ritenendola di mutuo interesse per le stesse.

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Oggetto

Le Parti si impegnano – nell'ottica di incrementare le forme di partenariato italo-tedesco – a cooperare a stretto contatto per individuare iniziative congiunte in materia di:

- progettazione dei percorsi duali con ITS;



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

LOGO ITS?

- implementazione di una doppia certificazione (diploma ITS e certificato della Camera di Commercio Italo-Germanica) dei percorsi ITS;
- favorire l'innovazione delle imprese / trasformazione digitale / industria 4.0 con corsi progettati e certificati assieme;
- internazionalizzazione delle singole Fondazioni ITS

Le attuazioni operative del presente accordo di programma vengono demandate alle singole Fondazioni ITS le quali, in autonomia, potranno individuare, direttamente di concerto con la Camera di Commercio Italo-Germanica, le iniziative mediante le quali verrà attuato concretamente il presente accordo programmatico. La progettazione

La Camera di Commercio Italo-Germanica e Rete ITS potranno comunque, a prescindere ed indipendentemente dagli accordi programmatici conclusi dalla Camera di Commercio Italo-Germanica con le Territoriali, realizzare congiuntamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comitati di studio, seminari, convegni, eventi, mediante la reciproca messa a disposizione delle rispettive risorse e strutture.

2. Durata - Recesso

Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato, salva facoltà di recesso con comunicazione da inoltrarsi a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi.

3. Clausola di correttezza

I reciproci rapporti tra le Parti dovranno essere improntati, sia durante sia dopo la vigenza del presente Accordo, ai canoni oggettivi di diligenza professionale e buona fede, evitando, in particolare, di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare l'altrui immagine. In particolare le Parti riconoscono la natura confidenziale delle informazioni.

4. Uso dei marchi

Ciascuna Parte potrà utilizzare il marchio, la denominazione, il logo e qualsiasi ulteriore segno distintivo relativo all'altra Parte unicamente per gli scopi strettamente connessi all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e/o marchi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria.

Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo dell'altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo. Tale obbligo si estenderà ai documenti commerciali, alla pubblicità, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, nonché a tutti gli altri elementi distintivi delle parti, che siano suscettibili di ingannare i terzi, salvo che la divulgazione di tali pubblicità/documenti non si sia avviata prima della cessazione del presente Accordo. In tal ultimo caso le Parti si impegnano ad eliminare in tempi ragionevoli qualunque comunicazione in cui sia presente il brand dell'altra Parte.



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

LOGO ITS?

Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi marchi e segni distintivi di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari dei diritti di utilizzazione successivamente alla formalizzazione del presente Accordo.

5. Modifiche - Invalidità

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

6. Clausola compromissoria – Diritto applicabile

Le eventuali controversie, che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte da un arbitro unico in base al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. L'arbitro unico verrà nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. La sede dell'arbitrato sarà Milano, la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.


Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

7. Privacy

Le parti danno atto che sono state rese note le informative di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e si danno reciprocamente il consenso al trattamento nelle modalità indicate.

Milano, 24/05/2018

Associazione Rete Fondazioni ITS Italia



(Alessandro Mele)

Camera di Commercio Italo-Germanica




(Jörg Buck)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di avere preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare dei seguenti articoli: art. 2 (Durata e Recesso), art. 5 (Modifiche), art. 6 (Clausola compromissoria), art. 7 (Privacy) e di accettarli espressamente.


Milano, 24/05/2018

Associazione Rete Fondazioni ITS Italia



(Alessandro Mele)

Camera di Commercio Italo-Germanica



(Jörg Buck)